

MASSIMA

In caso di condanna al risarcimento del danno, il giudice dell'impugnazione, nel pronunciare l'assoluzione perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato in virtù dell'intervenuta abrogazione ad opera del d. lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 , non può pronunciarsi sulle statuizioni civili, stante la mancata previsione all'interno di tale normativa di disciplina analoga a quella contenuta nel coevo d. lgs. n. 8, come tale applicabile ai soli reati oggetto dell'intervento di depenalizzazione.